

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361

**Testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati**

*Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 139
del 3 giugno 1957*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 50 della legge 16 maggio 1956, n. 493¹;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;

DECRETA:

È approvato l'unito testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, composto di 121 articoli, visto dal Ministro Segretario di Stato per l'interno.

¹ - Si riporta l'art. 50 della legge 16 maggio 1956, n. 493 (*Norme per la elezione della Camera dei deputati*), che così disponeva:

“Art. 50 (*Abrogazione delle disposizioni incompatibili. Coordinamento in testo unico*)

Sono abrogate tutte le disposizioni comunque incompatibili con le norme di cui alla presente legge.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a coordinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e successive modifiche, e quelle della presente legge”.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1957

GRONCHI

SEGNI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1957

Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 159. – CARLOMAGNO

Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati²

2 - Si elencano di seguito, in ordine cronologico, i provvedimenti normativi che hanno apportato specifiche modifiche, integrazioni, sostituzioni o abrogazioni a singoli articoli del testo unico in esame:

- legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (*Determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 20 novembre 1965;
- legge 22 maggio 1970, n. 312 (*Aumento degli onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali di sezione*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 30 maggio 1970;
- legge 27 dicembre 1973, n. 933 (*Abrogazione dell'art. 113, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, testo unico sulla elezione della Camera dei deputati*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 23 gennaio 1974;
- legge 24 aprile 1975, n. 130 (*Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 30 aprile 1975;
- legge 23 aprile 1976, n. 136 (*Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 24 aprile 1976;
- legge 13 marzo 1980, n. 70 (*Determinazione degli onorari dei componenti degli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 20 marzo 1980;
- decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186 (*Modificazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme sullo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 dell'11 maggio 1981, convertito dalla legge 4 luglio 1981, n. 349;
- legge 8 marzo 1989, n. 95 (*Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1989;
- legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 1990;
- decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 200 (*Abrogazione, a seguito di referendum popolare, di talune disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per le elezioni della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 1991;
- legge 11 agosto 1991, n. 271 (*Modifiche ai procedimenti elettorali*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 1991;
- legge 16 gennaio 1992, n. 15 (*Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1992;
- legge 18 gennaio 1992, n. 16 (*Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1992;
- decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (*Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'8 giugno 1992, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

(Segue)

**Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361**

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

- legge 25 maggio 1993, n. 160 (*Conversione in legge del decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97, recante misure urgenti relative alle operazioni preparatorie per lo svolgimento dei referendum popolari indetti per il 18 aprile 1993. Ulteriori disposizioni in materia elettorale*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1993;
- legge 4 agosto 1993, n. 276 (*Norme per l'elezione del Senato della Repubblica*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993;
- legge 4 agosto 1993, n. 277 (*Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993;
- decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 (*Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*), pubblicato nel supplemento ordinario n. 119 del 1993 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1993;
- decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 73 (*Provvedimenti urgenti per il procedimento elettorale*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 1994, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 162;
- legge 27 luglio 1995, n. 309 (*Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive. Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in tema di termini per lo svolgimento di elezioni suppletive*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995;
- decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257 (*Disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1996, convertito dalla legge 8 luglio 1996, n. 368;
- legge 30 luglio 1996, n. 368 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, recante disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 maggio 1996;
- legge 3 febbraio 1997, n. 13 (*Modifica all'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati in caso di scioglimento anticipato delle Camere e di elezioni suppletive*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1997;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (*Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000;
- legge 27 dicembre 2001, n. 459 (*Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 15 gennaio 2002;
- legge 16 aprile 2002, n. 62 (*Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2002;
- legge 5 febbraio 2003, n. 17 (*Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da grave infermità*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2003;
- legge 2 marzo 2004, n. 61 (*Norme in materia di reati elettorali*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004;
- legge 4 aprile 2005, n. 47 (*Modifiche agli articoli 83, 84 e 86 del testo unico delle*

(Segue)

Titolo I

Disposizioni generali

ART. 1³

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.

ART. 2⁴

1. La elezione nel collegio «Valle d'Aosta», che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.

ART. 3⁵

1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettua-

leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione di seggi nell'elezione della Camera dei deputati), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2005;

- legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2005;

- decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75 (Modifiche della composizione grafica delle schede e delle modalità di espressione del voto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché disposizioni finanziarie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2006, convertito dalla legge 20 marzo 2006, n. 121;

- decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010.

- 3 - Articolo, già sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 4 agosto 1993, n. 277, ora così nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2005, n. 270. La tabella A richiamata al secondo comma del presente art. 1 è stata altresì sostituita dalla tabella A allegata alla legge 277 del 1993, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della medesima legge.
- 4 - Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 277 del 1993. Si vedano inoltre gli articoli 92 e 93 del presente testo unico.
- 5 - Articolo così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 277 del 1993.

**Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361**

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

ta - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione⁶, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale⁷ di statistica - con decreto del Presidente della Repubblica⁸, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi⁹.

ART. 4¹⁰

1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista.

6 - La popolazione legale della Repubblica sulla base del censimento ISTAT alla data del 21 ottobre 2001 è stata determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003.

7 - La parola "nazionale" deve intendersi sostituire la parola "centrale", precedentemente in vigore, a norma dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (*Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400*).

8 - Si riporta uno stralcio dell'art. 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13 (*Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica*):

"Art. 1. - 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente:

omissis

ff) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica è prevista dalla legge in relazione a procedimenti elettorali o referendari;

omissis.

2. L'elencazione degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, contenuta nel comma 1, è tassativa e non può essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso".

9 - Si veda anche l'art. 56, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 (*Modificazione agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione*) e, poi, ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.

10 - Articolo, già sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 277 del 1993, ora nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 270 del 2005.

Titolo II

Elettorato

Capo I

Elettorato attivo

ART. 5

1. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione [annuale]¹¹ delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate dalle disposizioni della [legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni]¹².

Capo II

Eleggibilità¹³

ART. 6

1. Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

¹¹ - A norma dell'art. 7 del testo unico sull'elettorato attivo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, l'aggiornamento delle liste elettorali si effettua, ora, a mezzo di due revisioni semestrali.

¹² - La legge 7 ottobre 1947, n. 1058 (*Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali*), e le sue successive modificazioni sono state riunite e coordinate nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'elettorato attivo si vedano anche, in questa stessa pubblicazione, la legge 8 marzo 1975, n. 39 (*Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato*), la legge 7 febbraio 1979, n. 40 (*Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero*), la legge 16 gennaio 1992, n. 15 (*Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*), la legge 27 dicembre 2001, n. 459 (*Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*) e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

¹³ - Per la disciplina delle incompatibilità parlamentari, si vedano l'art. 122, secondo comma, della Costituzione, la legge 15 febbraio 1953, n. 60 e l'art. 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

ART. 7¹⁴

1. Non sono eleggibili¹⁵:

- a) [i deputati regionali o consiglieri regionali]¹⁶;
- b) i presidenti delle giunte provinciali;
- c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
- e) i capi di Gabinetto dei ministri;
- f) il rappresentante del Governo presso la regione autonoma della Sardegna, il commissario dello Stato nella regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche;
- g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
- b) *abrogato*¹⁷

14 - Articolo così modificato, prima, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271; poi, dall'art. 9 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che, in particolare, ne ha sostituito gli originari commi secondo e terzo con gli attuali commi secondo, terzo e quarto; infine, dall'art. 1, comma 3, della legge n. 270 del 2005, che ne ha modificato l'attuale comma settimo.

15 - Si veda altresì l'art. 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*), come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 [pag. 257], che prevede fattispecie di ineleggibilità o di incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento e le cariche di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale.

Si veda, inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 17-21 ottobre 2011, richiamata in nota alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, riportata a pag. 49.

16 - La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 344, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie speciale – n. 32 del 4 agosto 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, lettera a). Conseguentemente, a norma dell'art. 136, primo comma, della Costituzione, la predetta lettera a) ha cessato di avere efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza, ossia dal 5 agosto 1993, e in luogo della causa di ineleggibilità, di cui alla medesima lettera a), rimane ora prevista una causa di incompatibilità, a norma dell'art. 122, secondo comma, della Costituzione (*"Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento....."*), nonché dell'art. 4, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 154 [pag. 197].

17 - La lettera b), che prevedeva una ipotesi di ineleggibilità per "gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale", è stata abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 429, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (*Codice dell'ordinamento militare*), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010 ed

(Segue)

2. Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.

3. Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centotanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.

4. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.

5. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere *a)*, *b)* e *c)*.

6. Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo articolo 11.

7. In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ART. 8¹⁸

1. I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori - anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.

entrato in vigore, ai sensi dell'art. 2272 del decreto legislativo medesimo, cinque mesi dopo la pubblicazione, cioè a decorrere dall'8 ottobre 2010. Una fattispecie di ineleggibilità analoga a quella di cui alla abrogata lettera *b)* dell'art. 7 del presente testo unico n. 361 del 1957 è peraltro contenuta, ora, all'art. 1485 (*Cause di ineleggibilità al Parlamento*) dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2010, riportato a pag. 503.

18 - Articolo così modificato, al comma primo, dall'art. 1 della legge 3 febbraio 1997, n. 13.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

2. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

ART. 9

1. I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

ART. 10

1. Non sono eleggibili inoltre¹⁹:

1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta;

2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;

3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui ai numeri 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra.

2. Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di prefettura.

¹⁹ - Si veda altresì l'art. 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421*), come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 [pag. 257], che prevede fattispecie di ineleggibilità o di incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento e le cariche di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale.

Titolo III

*Del procedimento elettorale preparatorio*²⁰

ART. 11²¹

1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica²², su deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'articolo 61 della Costituzione.
3. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione.
4. I sindaci di tutti i comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.

ART. 12

1. Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente.

ART. 13²³

1. Presso la corte d'appello o il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della circoscrizione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte d'appello o del tribunale²⁴.

²⁰ - A norma dell'art. 2, comma 2, della legge 4 agosto 1993, n. 277, "le norme sul procedimento elettorale preparatorio di cui al titolo III del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, anche alle candidature nei collegi uninominali". Peraltro, a seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270, l'unico seggio di deputato attribuito sulla base di collegi uninominali è ora quello spettante nella circoscrizione Valle d'Aosta, in merito a cui si vedano anche le speciali disposizioni di cui al titolo VI (artt. 92 e 93) del presente testo unico.

²¹ - Articolo così modificato, al comma terzo, dall'art. 1, primo comma, lettera *a*), della legge 23 aprile 1976, n. 136.

²² - Vedasi nota 8.

²³ - Articolo così modificato dall'art. 1, primo comma, lettera *b*), della legge 136 del 1976 e dall'art. 1, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534.

²⁴ - Si veda anche l'art. 93, primo comma, relativo all'Ufficio centrale elettorale per il collegio "Valle d'Aosta" costituito presso il Tribunale di Aosta.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

ART. 14²⁵

1. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato²⁶.
2. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.
3. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti.
4. Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica.
5. Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.
6. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.
7. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

²⁵ - Articolo modificato dall'art. 14 della legge 24 aprile 1975, n. 130, che ha sostituito all'originario terzo e ultimo comma gli attuali commi terzo, sesto e settimo; dall'art. 2, comma 1, lettera *a*), della legge 4 agosto 1993, n. 277, che ha aggiunto gli attuali commi quarto e quinto; dall'art. 1, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534; da ultimo, dall'art. 1, comma 4, della legge n. 270 del 2005, che ha modificato i commi primo, terzo e quarto.

²⁶ - A norma dell'art. 24, primo comma, n. 4, del presente testo unico, il contrassegno deve essere riprodotto sulle schede di votazione con i colori di quello depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 14.

ART. 14-BIS²⁷

1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.
2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei collegamenti ammessi.

ART. 15²⁸

1. Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.
2. Agli effetti del deposito, l'apposito ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
3. Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.

²⁷ - Articolo introdotto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 270 del 2005.

²⁸ - Articolo così modificato, al comma primo, dall'art. 1, primo comma, lettera c), della legge 136 del 1976 e successivamente dall'art. 6, comma 1, della legge n. 270 del 2005.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

ART. 16²⁹

1. Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.
2. Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'articolo 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.
3. Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti.
4. Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse³⁰.

ART. 17³¹

1. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo ufficio centrale circoscrizionale, della lista dei

²⁹ - Articolo modificato dall'art. 1, primo comma, lettera *d*), della legge 136 del 1976; dall'art. 2, comma 1, lettera *b*), della legge 4 agosto 1993, n. 277; dall'art. 1, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534; infine, al comma quarto, dall'art. 6, comma 2, della legge n. 270 del 2005.

³⁰ - La Corte costituzionale, con ordinanza 13-20 novembre 2000, n. 512, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 1^a Serie speciale – n. 49 del 29 novembre 2000, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, quarto comma, e 87 del presente testo unico, sollevata in riferimento agli artt. 24, 66 e 113 della Costituzione.

³¹ - Articolo modificato, al comma primo, dall'art. 1, primo comma, lettera *e*), della legge 136 del 1976; dall'art. 1, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 534 del 1993; da ultimo, dall'art. 6, comma 4, della legge n. 270 del 2005.

candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione.

2. Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il [33°] giorno³² antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.

ART. 18

*Abrogato*³³

ART. 18-BIS³⁴

1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.

³² - Le parole: "entro il 33° giorno" sono state così sostituite dall'art. 1, primo comma, lettera *f*), della legge 136 del 1976. Tuttavia, l'eventuale indicazione di altri rappresentanti supplenti può essere fatta, ora, entro il 35° giorno antecedente quello della votazione, atteso che l'art. 4, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271, modificando l'art. 20, primo comma, del presente testo unico, ha stabilito che le liste dei candidati devono essere presentate, attualmente, dal 35° al 34° giorno antecedenti la votazione.

³³ - Articolo prima sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera *c*), della legge 277 del 1993; poi modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 73, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 162; da ultimo abrogato dall'art. 6, comma 4, della legge n. 270 del 2005.

³⁴ - Articolo, già inserito dall'art. 2, comma 1, lettera *d*), della legge 277 del 1993 e poi modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 73, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 162, ora sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge n. 270 del 2005.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14³⁵. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze

35 - Per le elezioni politiche tenutesi nell'anno 2008, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 18-bis del testo unico n. 361 del 1957, l'art. 4 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24 (*Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2008 e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, ha così stabilito:

Art. 4 (*Esonero dalle sottoscrizioni delle liste*) - "1. Per le elezioni politiche nell'anno 2008, in deroga ai primi due periodi del comma 2 dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed ai primi due periodi del comma 3 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno due componenti, ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi".

linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.

ART. 19³⁶

1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

ART. 20³⁷

1. Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte di appello o del tribunale indicati nella tabella *A*, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della corte di appello o del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

3. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.

4. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

³⁶ - Articolo, già sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera *e*), della legge 277 del 1993, poi modificato, al comma 1, dall'art. 1, comma 7, della legge n. 270 del 2005.

³⁷ - Articolo modificato dagli artt. 4, comma 1, e 6, commi 1 e 2, della legge 271 del 1991; dagli artt. 2, comma 1, lettere *e*) ed *f*), della legge 277 del 1993; dall'art. 2, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534; da ultimo, dall'art. 6, comma 5, della legge n. 270 del 2005, che, in particolare, ne ha modificati i commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

5. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53³⁸; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 [ora, euro 0,05]³⁹ per ogni sottoscrizione autenticata.

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

7. Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi.

8. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.

ART. 21⁴⁰

1. La cancelleria della corte d'appello o del tribunale circoscrizionale⁴¹ accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'articolo 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

2. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.

³⁸ - L'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è riportato a pag. 234.

³⁹ - L'importo originario in lire deve intendersi ora espresso in euro, con le regole di arrotondamento definite dagli artt. 4 e 5 del regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e sulla base del tasso di conversione successivamente fissato, anche in relazione al disposto dell'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

⁴⁰ - Articolo modificato, al secondo comma, prima dall'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 6, della legge n. 270 del 2005.

⁴¹ - Si veda la tabella A allegata al presente testo unico – come sostituita dalla tabella A allegata alla legge 277 del 1993 – nella quale sono indicate le circoscrizioni, nonché le città in cui hanno sede gli uffici centrali circoscrizionali.

ART. 22⁴²

1. L'ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'articolo 17;

2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16;

3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'articolo 18-*bis*, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-*bis*;

4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato [il certificato di nascita, o documento equipollente, o]⁴³ il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

7) *abrogato*

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

⁴² - Articolo modificato dall'art. 1, primo comma, lettere *i*) e *l*), della legge 136 del 1976; dall'art. 1, comma 1, lettera *g*), nn. 1-9, del decreto legislativo 534 del 1993; infine, dall'art. 6, comma 7, della legge n. 270 del 2005 che, in particolare, ha modificato il primo comma, anche mediante l'abrogazione del n. 7, e i commi secondo e terzo.

⁴³ - Le parole tra parentesi quadra devono ritenersi implicitamente abrogate, avendo l'art. 6, comma 1, della legge 276 del 1993 espressamente abrogato, dal testo del precedente art. 20, secondo comma, del testo unico in esame, le parole: "i certificati di nascita, o documento equipollente". Per l'effetto, non essendo più prescritto l'obbligo di presentare, unitamente alle liste dei candidati, i certificati di nascita o documenti equipollenti, è da ritenersi abrogata la disposizione del presente n. 5) secondo cui l'ufficio centrale circoscrizionale cancella dalle liste i nomi di candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o documento equipollente.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

3. L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

ART. 23⁴⁴⁻⁴⁵

1. Le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

2. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.

3. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'ufficio centrale circoscrizionale.

4. Il predetto ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

5. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.

6. L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.

7. Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.

ART. 24⁴⁶

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia

⁴⁴ - Articolo modificato dall'art. 1, primo comma, lettera *m*), della legge 136 del 1976; dall'art. 1, comma 1, lettera *b*), nn. 1 e 2, del decreto legislativo 534 del 1993; infine, dall'art. 6, comma 8, della legge n. 270 del 2005, che, in particolare, ne ha modificato i commi primo e secondo.

⁴⁵ - La Corte costituzionale, con sentenza n. 259 del 5 - 19 ottobre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 ottobre 2009, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 23 e 87 del testo unico n. 361 del 1957, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, 51, primo comma, 103, primo comma, 113 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

⁴⁶ - Articolo, già sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera *i*), n. 9), del decreto legislativo 534 del 1993, successivamente modificato, anche con la abrogazione del n. 1 e la sostituzione del n. 2, dall'art. 6, comma 9, della legge n. 270 del 2005.

stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) Abrogato

2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);

5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

ART. 25⁴⁷

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione⁴⁸, i delegati di cui all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione ed all'ufficio centrale cir-

⁴⁷ - Articolo modificato dall'art. 1, primo comma, lettera o), della legge 136 del 1976; dall'art. 1, comma 1, lettera l), nn. 1 e 2, del decreto legislativo 534 del 1993; infine, dall'art. 6, comma 10, della legge n. 270 del 2005, che, in particolare, ne ha modificato i commi primo e ultimo.

⁴⁸ - Per quanto riguarda i soggetti competenti e le modalità di autenticazione delle firme, si veda l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pag. 234].

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

coscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

3. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria della corte d'appello o del tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

ART. 26⁴⁹

1. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

2. Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

ART. 27

Abrogato⁵⁰

⁴⁹ - Articolo così modificato, al primo comma, dapprima, dall'articolo 1, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 534 del 1993 e, successivamente, dall'articolo 6, comma 11, della legge n. 270 del 2005.

⁵⁰ - Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

ART. 28

*Abrogato*⁵¹

ART. 29

1. La commissione elettorale circondariale⁵² trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

ART. 30⁵³

1. Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale circondariale⁵⁴, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
- 3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'articolo 51;
- 4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
- 5) i verbali di nomina degli scrutatori;
- 6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'articolo 25, secondo comma;

⁵¹ - Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

⁵² - La parola: "circondariale" deve intendersi sostituire quella di "mandamentale" a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni mandamentali – Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

⁵³ - Articolo modificato, prima, dall'art. 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 12, della legge n. 270 del 2005.

⁵⁴ - La parola: "circondariale" deve intendersi sostituire quella di "mandamentale" a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni mandamentali – Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

- 7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 8) un'urna del tipo descritto nell'articolo 32;
- 9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
- 10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.

ART. 31⁵⁵

1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A-bis* e *A-ter* allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.

2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.

ART. 32⁵⁶

1. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella *D*, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno.

2. Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

⁵⁵ - Articolo, già modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 277 del 1993 e dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 534 del 1993, poi sostituito dall'art. 1, comma 8, della legge n. 270 del 2005 e da ultimo modificato, mediante la sostituzione del primo periodo del comma 2, dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121.

⁵⁶ - Articolo così modificato, mediante sostituzione dei commi secondo e terzo, dall'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n.70 (*Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione*).

3. Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassetine per timbri di cui alla tabella *D* allegata al presente testo unico⁵⁷.

ART. 33⁵⁸

1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al prefetto, perché, ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo d'apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.

3. La prefettura provvede ad inviare ai sindaci, insieme con i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione.

ART. 34

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori⁵⁹, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

ART. 35

1. La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal presidente della corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38.

⁵⁷ - Si veda ora in proposito, il decreto del Ministro dell'interno 1° aprile 2011 (*Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali*), riportato a pag. 521.

⁵⁸ - Articolo così modificato, ai commi primo e terzo, rispettivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera *r*), della legge n. 136 del 1976 e dall'art.1, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo n.534 del 1993.

⁵⁹ - Le parole: "quattro scrutatori" sono state così sostituite dall'art. 8, comma 1, della legge n. 53 del 1990.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

2. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.
3. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello, è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale⁶⁰.
4. Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il presidente della corte d'appello trasmette ad ogni comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.
5. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.
6. Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

ART. 36

*Abrogato*⁶¹

ART. 37

*Abrogato*⁶²

⁶⁰ - Si richiama in proposito il decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'interno 30 ottobre 1979 (*Norme per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale in attuazione dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*). La disciplina relativa alla istituzione e alla tenuta dell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale è peraltro ora contenuta nell'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pag. 229].

⁶¹ - Articolo, già relativo alla nomina degli scrutatori, abrogato dall'art. 8, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95.

⁶² - Articolo, già relativo alla scelta del segretario dell'ufficio elettorale di sezione, abrogato dall'art. 8, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95. Per la nomina del segretario del seggio si veda l'art. 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53, che si riporta di seguito: "Art. 2. - Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado".

ART. 38

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età⁶³;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) *abrogato*⁶⁴;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

ART. 39

*Abrogato*⁶⁵

ART. 40⁶⁶

1. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.
2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

⁶³ - La causa ostativa all'espletamento delle funzioni di componente di seggio elettorale, consistente nel superamento dei settanta anni di età, è da ritenere non più operante nei confronti degli scrutatori, per il principio della successione delle leggi nel tempo; infatti, l'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, che in origine, nell'istituire l'albo a sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, ne subordinava l'inclusione al possesso, tra l'altro, del requisito del non superamento del settantesimo anno di età, è stato successivamente "novellato" e sostituito ai sensi dell'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, con l'introduzione di un unico albo a domanda delle persone idonee al medesimo precitato ufficio e con l'eliminazione, tra i requisiti di iscrizione, del limite massimo di età.

⁶⁴ - La lettera c), che prevedeva una ipotesi di esclusione dalle funzioni di componente di seggio elettorale per "gli appartenenti a Forze armate in servizio", è stata abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 429, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (*Codice dell'ordinamento militare*), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010 ed entrato in vigore, ai sensi dell'art. 2272 del decreto legislativo medesimo, cinque mesi dopo la pubblicazione, cioè a decorrere dall'8 ottobre 2010. Una fattispecie di esclusione analoga a quella di cui alla abrogata lettera c) dell'art. 38 del presente testo unico n. 361 del 1957 è peraltro contenuta, ora, all'art. 1492, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2010, riportato a pag. 505.

⁶⁵ - Articolo abrogato dall'art. 1 della legge 22 maggio 1970, n. 312 (*Aumento degli onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali di sezione*), a sua volta abrogata.

⁶⁶ - Articolo modificato, al terzo comma, prima, dall'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, poi, dall'art. 6, comma 13, della legge n. 270 del 2005.

**Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361**

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

3. Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

ART. 41⁶⁷

1. Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

2. Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38.

Titolo IV

Della votazione

ART. 42⁶⁸

1. La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne.

2. La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

4. Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti.

⁶⁷ - Articolo modificato, al primo comma, dapprima, dall'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 14, della legge n. 270 del 2005.

⁶⁸ - Articolo modificato, ai commi quarto e settimo, dapprima, dall'art. 2, comma 1, lettera a), nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 15, della legge n. 270 del 2005; al comma quinto, mediante sostituzione del comma medesimo, dall'art. 2, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62.

5. Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di *bandicap*. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.

6. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

7. L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

ART. 43

1. Salvo le eccezioni previste dagli articoli 44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.

2. È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

ART. 44

1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

2. La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

3. Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.

4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

5. Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

6. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

7. Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

8. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

ART. 45⁶⁹

1. Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

3. Lo scrutatore [scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed]⁷⁰ appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

4. Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.

5. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

6. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

69 - Articolo modificato, con l'inserimento dell'attuale quarto comma, dall'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 277 del 1993; con l'aggiunta dell'ottavo comma, dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 534 del 1993; con la sostituzione del nono e ultimo comma, dall'art. 1, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62; con l'abrogazione, infine, del medesimo ottavo comma, dall'art. 6, comma 16, della legge n. 270 del 2005.

70 - Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate. Infatti, l'appendice sulle schede di votazione - già espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136 del 1976 - non è stata più prevista nei modelli di scheda di voto.

7. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'articolo 30.

8. *Abrogato*

9. Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica.

ART. 46⁷¹

1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.

2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma.

3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.

ART. 47

1. Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli articoli 48, 49, 50 e 51.

2. Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione⁷².

ART. 48⁷³

1. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione [del certificato elettorale], nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti delle

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

⁷¹ - Articolo, già sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera c), della legge n. 277 del 1993, ulteriormente modificato, mediante sostituzione del primo comma, dall'art. 1, comma 2, della legge n. 62 del 2002.

⁷² - Si vedano anche il secondo e il terzo comma dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (*Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti*) [pag. 237], nonché l'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*) [pag. 249]. Si veda, altresì, l'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n.40 (*Modifiche alle norme sull'elettorato attivo*), riportato a pag. 181.

⁷³ - Articolo modificato, al primo comma, dapprima, dall'art. 7, comma 1, della legge n. 271 del 1991; poi, dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 534 del 1993; infine, dall'art. 6, comma 17, della legge n. 270 del 2005.

liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori della circoscrizione⁷⁴. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando [il certificato elettorale]. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto, previa esibizione [del certificato elettorale]⁷⁵.

2. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

ART. 49⁷⁶

1. I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia⁷⁷ ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

⁷⁴ - Per quanto riguarda i rappresentanti delle liste dei candidati, si riporta, qui di seguito, l'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 533 del 1993:

“4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori della circoscrizione regionale”.

⁷⁵ - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole: “certificato elettorale”, contenute nel testo del presente comma, devono intendersi sostituite dalle parole: “tessera elettorale”.

⁷⁶ - Articolo, già modificato dall'art. 1 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1981, n. 349, ulteriormente modificato, mediante sostituzione del primo comma, dall'art. 8, comma 1, della legge n. 271 del 1991.

⁷⁷ - Si riporta, qui di seguito, l'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*):

“Art. 16 (*Forze di polizia*) -

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della Guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso”.

2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del [certificato elettorale]⁷⁸, e sono iscritti in una lista aggiunta.

3. È vietato ad essi di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

4. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

ART. 50⁷⁹

1. I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel comune ove si trovano.

2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione [del certificato elettorale], corredato dai seguenti documenti:

a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;

b) certificato del sindaco del comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune che ha rilasciato [il certificato elettorale], della volontà espressa dall'elettore di votare nel comune in cui si trova per causa di imbarco.

3. I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

4. I sindaci dei comuni che hanno rilasciato [i certificati elettorali], sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente

⁷⁸ - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole: "certificato elettorale", contenute nel testo del presente comma, devono intendersi sostituite dalle parole: "tessera elettorale".

⁷⁹ - Articolo così modificato dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge 25 maggio 1993, n. 160 (*Conversione in legge del decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97 ed ulteriori disposizioni in materia elettorale*). Inoltre, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, tutti i riferimenti al certificato elettorale, contenuti nel testo del presente articolo, devono intendersi fatti alla tessera elettorale.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

espresso la volontà di votare nel comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione.

ART. 51

1. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

2. A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato [e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione]⁸⁰, risultanti [dal certificato elettorale]⁸¹, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'articolo 30, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera *a*).

ART. 52⁸²

1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazioni di 500.

⁸⁰ - La necessità di inserire nella dichiarazione anche il numero di iscrizione nella lista sezionale deve ritenersi non più attuale, atteso che, tra l'altro, il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, non prevede l'indicazione di tale numero all'interno della tessera elettorale.

⁸¹ - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole: "certificato elettorale" devono intendersi sostituite dalle parole: "tessera elettorale".

⁸² - Si veda anche l'art. 9 della legge n. 136 del 1976, riportato a pag. 166.

2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione [annuale]⁸³ delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

3. Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

ART. 53⁸⁴⁻⁸⁵

1. Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

2. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

3. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

ART. 54

*Abrogato*⁸⁶

⁸³ - A norma dell'art. 7 del testo unico sull'elettorato attivo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, l'aggiornamento delle liste elettorali si effettua, ora, a mezzo di due revisioni semestrali.

⁸⁴ - Articolo modificato, al primo comma, dapprima, dall'art. 2, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n.534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 18, della legge n. 270 del 2005.

⁸⁵ - Si veda anche l'art. 9 della legge n. 136 del 1976, riportato a pag. 166.

⁸⁶ - Articolo, che disciplinava l'ammissione al voto dei ricoverati nel luogo di cura, abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

ART. 55⁸⁷⁻⁸⁸

1. Gli elettori non possono farsi rappresentare nè, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto.
2. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi comune della Repubblica.
3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. [Sul suo certificato elettorale] è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito⁸⁹.
4. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori [il certificato elettorale], per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.
5. L'accompagnatore consegna [il certificato] dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
6. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.
7. L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera

⁸⁷ - Al presente articolo, il primo comma è stato sostituito dall'art. 21 della legge 27 dicembre 2001, n. 459; il secondo comma è stato modificato, con l'inserimento delle parole "in un qualsiasi comune della Repubblica", dall'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17; il settimo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, della stessa legge 5 febbraio 2003, n. 17.

⁸⁸ - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, tutti i riferimenti al certificato elettorale, contenuti nel testo del presente articolo, devono intendersi fatti alla tessera elettorale.

⁸⁹ - L'art. 11 (*Annotazione del voto assistito*) del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 [pag. 388] stabilisce che l'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'art. 55, terzo comma, del presente testo unico, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del diritto di voto.

elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni⁹⁰.

ART. 56⁹¹

1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

ART. 57

1. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale⁹², sono indicati gli estremi del documento.

2. Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:

a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;

b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un comando militare;

⁹⁰ - A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), con contestuale abrogazione della legge 675/1996 citata nel testo.

⁹¹ - Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge n. 271 del 1991.

⁹² - Le parole: "Commissione elettorale circondariale" devono intendersi così sostituite dall'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali mandamentali. - Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia.

3. In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

4. Se nessuno dei membri dell'ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 104.

5. L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

6. In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 66.

ART. 58⁹³⁻⁹⁴

1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa⁹⁵.

2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla [inumidendone la parte gommata]. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

⁹³ - Articolo modificato, al secondo comma, dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200 (emanato a seguito di consultazione referendaria) e dall'art. 3, comma 1, lettera *d*), della legge n. 277 del 1993; al primo e al secondo comma, dall'art. 2, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo n. 534 del 1993, che aveva altresì aggiunto il sesto comma; al secondo comma, dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, convertito dalla legge n. 368 del 1996; al primo comma, dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299; ai commi primo e secondo, dall'art. 1, comma 10, della legge n. 270 del 2005, che ha altresì abrogato il sesto comma; infine, al primo periodo del comma secondo, dall'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, come convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121.

⁹⁴ - Le parole tra parentesi quadra contenute nei commi secondo, terzo e quinto dell'art. 58 devono intendersi abrogate, poiché l'appendice e la gommatura sulle schede di votazione - già espressamente abolite dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136 - non sono state più previste nei modelli di scheda di voto.

⁹⁵ - Per gli adempimenti successivi al riconoscimento dell'elettore, vedasi anche l'art. 12 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

3. Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, [e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata] e pone la scheda stessa nell'urna.

4. Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

5. Le schede mancanti [dell'appendice o prive di numero,] di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

6. *Abrogato*

ART. 59⁹⁶

1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.

ART. 60

Abrogato⁹⁷

⁹⁶ - Articolo sostituito, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, poi, così modificato dall'art. 6, comma 19, della legge n. 270 del 2005.

⁹⁷ - Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera *f*), della legge n. 277 del 1993. Si ritiene però utile riportarne di seguito il testo: "Art. 60 - 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
3. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
4. Le preferenze per candidati compresi in liste di altri Collegi sono inefficaci.
5. Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
6. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

ART. 60-BIS

*Abrogato*⁹⁸

ART. 61

*Abrogato*⁹⁹

ART. 62¹⁰⁰

1. Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

ART. 63¹⁰¹

1. Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma.

7. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

8. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Collegio sono nulle. Rimangono valide le prime".

⁹⁸ - Articolo, già introdotto dall'art. 5 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, poi abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera *f*), della legge n. 277 del 1993. Si ritiene però utile riportarne di seguito il testo: "Art. 60-*bis* - 1. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo".

⁹⁹ - Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200. Si ritiene però utile riportarne di seguito il testo: "Art. 61 - 1. L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purché siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.

2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

3. Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente".

¹⁰⁰ - Articolo modificato, prima, dall'art. 2, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 20, della legge n. 270 del 2005.

¹⁰¹ - Articolo modificato, al primo comma, dapprima, dall'art. 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 21, della legge n. 270 del 2005.

2. Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata [con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché]¹⁰² col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'articolo 58, è annotata la consegna della nuova scheda.

ART. 64¹⁰³

1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare l'urna e la scatola recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

ART. 64-BIS¹⁰⁴

1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

¹⁰² - Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poichè l'appendice sulle schede di votazione, sulla quale doveva essere apposto un numero, già espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136 del 1976, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

¹⁰³ - Articolo, già sostituito dall'art. 3 della legge n. 277 del 1993 e poi nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 3, della legge 16 aprile 2002, n. 62, da ultimo modificato, al comma 2, dall'art. 6, comma 22, della legge n. 270 del 2005.

¹⁰⁴ - Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 4, della legge 16 aprile 2002, n. 62 e poi modificato dall'art. 6, comma 23, della legge n. 270 del 2005.

sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

ART. 65

*Abrogato*¹⁰⁵

ART. 66

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.
2. Tre membri almeno dell'ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Titolo V

Dello scrutinio

ART. 67¹⁰⁶⁻¹⁰⁷⁻¹⁰⁸

1. Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:
 - 1) dichiara chiusa la votazione;

¹⁰⁵ - Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera *b*), della legge n.277 del 1993.

¹⁰⁶ - Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 534 del 1993; dall' art. 1, comma 5, della legge 16 aprile 2002, n. 62; infine, al primo comma, nn. 2 e 3, dall'art. 6, comma 24, della legge n. 270 del 2005.

¹⁰⁷ - Si veda anche l'art. 7, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, a norma del quale: "I plichi di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, debbono essere rimessi contemporaneamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al pretore del circondario [ora, tribunale o sezione distaccata del tribunale competente] che ne rilascia ricevuta". Alla luce di tale disposto normativo devono pertanto essere ora interpretate le parole: "consegnato o trasmesso" (o "consegnati o trasmessi") contenute nel testo del presente articolo.

¹⁰⁸ - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ogni riferimento ai tagliandi dei certificati elettorali, contenuto nel testo del presente articolo, deve intendersi fatto al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale circondariale¹⁰⁹, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'articolo 52 e [dai tagliandi dei certificati elettorali]. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio.

Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al [pretore] del circondario¹¹⁰, il quale ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza [appendice o senza il numero oj]¹¹¹ il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, [ed i tagliandi dei certificati elettorali] vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al [pretore del circondario]¹¹².

2. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.

109 - Le parole: "commissione elettorale circondariale" devono intendersi così sostituite dall'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali mandamentali. - Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

110 - A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successive modificazioni, l'ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario (o alle sue sezioni distaccate). Inoltre, la parola: "circondario" sostituisce l'originario termine "mandamento" in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

111 - Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poichè l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

112 - A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successive modificazioni, l'ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario (o alle sue sezioni distaccate). Inoltre, la parola: "circondario" sostituisce l'originario termine "mandamento" in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

**Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361**

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

ART. 68¹¹³⁻¹¹⁴

1. Abrogato

2. Abrogato

3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista.

3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

5. Abrogato

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede

¹¹³ - Articolo, già sostituito dall'art. 10, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271, poi modificato, mediante la sostituzione dei primi tre commi e l'aggiunta del comma 3-bis, dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 277 del 1993; mediante l'abrogazione del quinto comma e l'abrogazione o aggiunta di periodi ai commi sesto e settimo, dall'art. 3, comma 1, lettera b), nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 534 del 1993; infine, mediante l'abrogazione dei commi 1 e 2, la modifica del comma 3 e la soppressione dell'ultimo periodo del comma 7, dall'art. 6, comma 25, della legge n. 270 del 2005.

¹¹⁴ - Si riporta qui di seguito l'art. 10, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271: "2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'art. 68 del testo unico n. 361 del 1957 sono segnalati al presidente della corte d'appello da parte degli uffici immediatamente sopraordinari agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera e), della legge 21 marzo 1990, n. 53".

contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

ART. 69¹¹⁵

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente. Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso.

ART. 70¹¹⁶

1. Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

2. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'articolo 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli articoli 45 e 46.

ART. 71¹¹⁷

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;

¹¹⁵ - Articolo così modificato, prima, dall'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, mediante l'aggiunta del secondo periodo, dall'art. 1, comma 1-ter, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, come convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121.

¹¹⁶ - Articolo così modificato, al primo comma, dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200, e dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 534 del 1993.

¹¹⁷ - Articolo modificato, prima, mediante la sostituzione del secondo comma, dall'art. 4, comma 1, lettera b), della legge n. 277 del 1993; poi, mediante la modifica del numero 2) del primo comma, dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 534 del 1993; infine, mediante la modifica dei commi primo e secondo, dall'art. 6, comma 26, della legge n. 270 del 2005.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'articolo 76.

2. I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.

ART. 72¹¹⁸⁻¹¹⁹

1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza [appendice o numero o]¹²⁰ bollo o firma dello scrutatore;

d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

2. Abrogato

¹¹⁸ - Articolo modificato, dapprima, mediante l'aggiunta del secondo comma e la modifica del terzo, dall'art. 3, comma 1, lettera f), nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 534 del 1993; successivamente, mediante l'abrogazione del secondo comma stesso e la modifica del terzo, dall'art. 6, comma 27, della legge n. 270 del 2005.

¹¹⁹ - Si vedano anche il secondo e il terzo comma dell'art. 7 della legge 23 aprile 1976, n. 136, riportati a pag. 165.

¹²⁰ - Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poichè l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

3. I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

4. I plichi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'ufficio centrale circoscrizionale.

5. Il plico di cui alla lettera *d)* deve essere depositato nella cancelleria [della pretura]¹²¹, ai sensi del quinto comma dell'articolo 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

ART. 73¹²²

1. Le operazioni di cui all'articolo 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.

2. Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'articolo 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

3. Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.

4. La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

5. In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'articolo 75.

¹²¹ - Ora: "tribunale o sezione distaccata di tribunale", a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successive modificazioni.

¹²² - Articolo modificato, dapprima, ai commi primo, secondo e terzo, dall'art. 3, comma 1, lettera *g)*, nn. 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 534 del 1993; successivamente, ai commi primo e secondo, dall'art. 1, comma 6, lettere *a)* e *b)*, della legge 16 aprile 2002, n. 62; infine, al comma terzo, dall'art. 6, comma 28, della legge n. 270 del 2005.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

ART. 74¹²³

1. Il verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.
2. Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.
3. Il verbale è atto pubblico.

ART. 75¹²⁴

1. Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla prefettura, tramite il comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.
2. Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma dell'articolo 72 alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.
3. La cancelleria del tribunale provvede all'immediato inoltro alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonché della cassetta, dell'urna, dei plichi e degli altri documenti di cui all'articolo 73.

¹²³ - Articolo modificato, al primo comma, dall'art. 3, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 534 del 1993; successivamente, ai commi primo e secondo, dall'art. 6, comma 29, della legge n. 270 del 2005.

¹²⁴ - Articolo modificato, mediante l'aggiunta dell'attuale sesto comma, dall'art. 12, comma 1, della legge 16 gennaio 1992, n. 15; mediante la modifica del primo comma e l'abrogazione dei commi settimo, ottavo e nono, dall'art. 3, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 534 del 1993; infine, mediante la modifica dei commi primo e terzo, dall'art. 6, comma 30, della legge n. 270 del 2005. Conseguentemente, gli attuali commi settimo e ottavo corrispondono ai commi decimo e undicesimo del testo in vigore antecedentemente alla anzidetta abrogazione.

4. L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.
5. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al [pretore], il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della [pretura] e la propria firma e redige verbale della consegna¹²⁵⁻¹²⁶.
6. Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stazionamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.
7. Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il presidente della corte di appello o del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.
8. Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal comune e rimborsate dallo Stato.

ART. 76¹²⁷

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'articolo 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'articolo 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75;

¹²⁵ - A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successive modificazioni, ogni riferimento al "pretore" o alla "pretura" contenuto nel testo del presente comma deve intendersi fatto al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale competente.

¹²⁶ - Si veda anche il terzo comma dell'art. 7 della legge n. 136 del 1976, che si riporta qui di seguito: "Il plico di cui all'articolo 75, quinto comma, del predetto testo unico deve essere recapitato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, al sindaco del comune, il quale provvederà al successivo inoltro al pretore [ora, tribunale o sezione distaccata del tribunale]".

¹²⁷ - Articolo così modificato, al primo comma, n. 1, dapprima, dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 534 del 1993.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente della corte d'appello o del tribunale, a richiesta del presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto¹²⁸ dell'articolo 81.

3. Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione.

ART. 77¹²⁹

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonchè, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione.

¹²⁸ - Il riferimento al comma quarto dell'art. 81 deve intendersi ora trasposto al comma secondo del medesimo articolo, per effetto delle successive modifiche ad esso apportate.

¹²⁹ - Articolo sostituito, prima, dall'art. 4, comma 1, lettera c), della legge n. 277 del 1993 e, poi, dall'art. 1, comma 11, della legge n. 270 del 2005.

ART. 78

*Abrogato*¹³⁰

ART. 79¹³¹

1. L'ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.
2. Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'articolo 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.
3. Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste della circoscrizione.
4. Nessun elettore può entrare armato.
5. L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.
6. Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'articolo 26, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

ART. 80

*Abrogato*¹³²

¹³⁰ - Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 277 del 1993.

¹³¹ - Articolo modificato, dapprima, ai commi quinto e sesto, dall'art. 3, comma 1, lettera m), nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 534 del 1993; poi, ai commi terzo, quinto e sesto, dall'art. 6, comma 31, della legge n. 270 del 2005.

¹³² - Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 277 del 1993.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

ART. 81¹³³

1. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.
2. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.
3. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della corte di appello o del tribunale.

ART. 82

1. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo precedente alla prefettura della provincia nel cui territorio ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale.

ART. 83¹³⁴

1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
 - 1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

¹³³ - Articolo originariamente formato da sei commi, di cui il primo modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *n*), n. 1, del decreto legislativo n. 534 del 1993; il secondo abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera *d*), della legge n. 277 del 1993; gli originari terzo e quarto successivamente abrogati dall'art. 3, comma 1, lettera *n*), n. 2, del decreto legislativo n. 534 del 1993; il primo nuovamente modificato dall'art. 6, comma 32, della legge n. 270 del 2005. Conseguentemente, del testo iniziale dell'art. 81, sono attualmente vigenti il primo comma, il quarto comma (divenuto, ora, il secondo) ed il sesto ed ultimo comma (rimasto il terzo e ultimo).

¹³⁴ - Articolo, già sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera *a*), della legge n. 277 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2005, n. 47 (*Modifiche agli articoli 83, 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione di seggi nell'elezione della Camera dei deputati*), ora nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 12, della legge n. 270 del 2005.

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonchè la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;

6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera *a*), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;

7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera *b*), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di

cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulterior-

mente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

ART. 84¹³⁵

1. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.
6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonchè alle singole prefetture – uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.

¹³⁵ - Articolo, già sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 277 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 4 aprile 2005, n. 47, ora nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 13, della legge n. 270 del 2005.

ART. 85¹³⁶

1. Il deputato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio.

ART. 86¹³⁷

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3 e 4.

3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.

4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili.

ART. 87¹³⁸⁻¹³⁹

1. Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contesta-

¹³⁶ - Articolo, già sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera c), della legge n. 277 del 1993, poi così modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 1996, n. 398, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 1996. La stessa legge n. 398 del 1996, all'art. 1, comma 2, ha, inoltre, disposto che, in sede di prima applicazione, il termine di cui all'art. 85 decorre dalla suddetta data di entrata in vigore.

¹³⁷ - Articolo, già sostituito dall'art. 6, comma 1, della legge n. 277 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 3 della legge 27 luglio 1995, n. 309 (*Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive. Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in tema di termini per lo svolgimento di elezioni suppletive*) e dall'art. 1, comma 3, della legge 4 aprile 2005, n. 47, ora nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 14, della legge n. 270 del 2005.

¹³⁸ - Vedasi anche l'art. 66 della Costituzione.

¹³⁹ - La Corte costituzionale, con ordinanza 13-20 novembre 2000, n. 512, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1^ serie speciale, n. 49 del 29 novembre 2000, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, quarto comma, e 87 del presente testo unico sollevata in riferimento agli artt. 24, 66 e 113 della Costituzione.

(Segue)

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

zioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.

2. I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.

3. Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera dei deputati entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia ricevuta.

4. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

ART. 88¹⁴⁰

1. I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare.

2. Qualora il loro trattamento netto di attività, escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennità parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresì l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, è loro corrisposta, a carico dell'amministrazione presso cui erano in

La Corte costituzionale, inoltre, con sentenza n. 259 del 5 - 19 ottobre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 ottobre 2009, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 23 e 87 del testo unico n. 361 del 1957, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, 51, primo comma, 103, primo comma, 113 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

¹⁴⁰ - Gli attuali commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto del presente articolo sostituiscono gli originari commi primo e secondo, a norma dell'art. 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (*Determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento*). Inoltre, l'articolo unico della legge 21 novembre 1967, n. 1148 (*Interpretazione autentica dell'art. 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 ...*) ha così stabilito: "Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione a futuri concorsi". Conseguentemente, gli attuali commi sesto e settimo dell'art. 88 del presente testo unico erano, rispettivamente, il terzo ed il quarto nella formulazione originaria dell'articolo medesimo.

servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte dall'amministrazione le quote di aggiunta di famiglia.

3. Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio.

4. Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, è adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero.

5. Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio.

6. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati.

7. I magistrati in aspettativa ai sensi dell'articolo 8 conservano il trattamento di cui godevano.

ART. 89

1. È riservata alla Camera dei deputati la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.

ART. 90

1. Qualora un deputato sia tratto in arresto perché colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, la Camera decide, entro dieci giorni, se l'arresto debba essere mantenuto.

ART. 91

1. Non è ammessa rinuncia o cessione dell'indennità spettante ai deputati a norma dell'articolo 69 della Costituzione.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

TITOLO VI

Disposizioni speciali per il collegio «Valle d'Aosta»¹⁴¹

ART. 92¹⁴²

1. L'elezione uninominale nel collegio «Valle d'Aosta», agli effetti dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545¹⁴³, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

- 1) alla «Valle d'Aosta» spetta un solo deputato;
- 2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà;
- 3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta¹⁴⁴;

¹⁴¹ - Si riporta l'art. 2 di questo stesso testo unico (come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c, della legge n. 277 del 1993):

Art. 2. - La elezione nel collegio della "Valle d'Aosta", che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico".

Si riportano altresì i commi 3 e 4 dell'art. 86 del medesimo testo unico (come sostituito dall'art. 1, comma 14, della legge n. 270 del 2005):

"Art. 86 - *Omissis*

3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.

4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili".

L'art. 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è riportato a pag. 310.

¹⁴² - Articolo così modificato, al primo comma, mediante la sostituzione del n. 2, la modifica del n. 3 e la sostituzione del n. 4, rispettivamente, dall'art. 3, comma 2, dall'art. 4, comma 2, e dall'art. 12, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271.

¹⁴³ - (*Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta*).

¹⁴⁴ - A norma dell'art. 24, primo comma, n. 4, del presente testo unico, i contrassegni devono essere riprodotti, sulle schede di votazione, con i colori del contrassegno depositato.

4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dalla legge¹⁴⁵.

2. L'elettore, per votare, traccia un segno, con la matita copiativa, sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene.

3. Una scheda valida rappresenta un voto individuale.

ART. 93

1. Il tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di ufficio centrale elettorale.

2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

3. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Titolo VII

Disposizioni penali¹⁴⁶

ART. 94

1. Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazio-

¹⁴⁵ - Il modello della scheda di votazione per l'elezione di un deputato nel collegio della Valle d'Aosta (che è circoscrizione elettorale), è quello risultante dalle tabelle F (parte interna) e G (parte esterna) allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, riportate a pag. 192 e 193, come sostituite, rispettivamente, la tabella F, da quella allegata alla legge 11 agosto 1991, n. 271, e, la tabella G, dalla tabella C-bis allegata al decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, convertito dalla legge 8 luglio 1996, n. 368 (*Disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*).

¹⁴⁶ - L'ammontare delle pene pecuniarie indicate nel testo degli articoli del presente Titolo è stato aggiornato sulla base degli aumenti di pena stabiliti, da ultimo, dall'art. 113, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*). In particolare, gli artt. 24 (*Multa*) e 26 (*Ammenda*) del codice penale, come modificati dall'art. 101 della legge n. 689 del 1981, rispettivamente dispongono che l'entità della multa non può essere in alcun modo inferiore a lire diecimila e che l'entità dell'ammenda non può essere in alcun caso inferiore a lire quattromila. Inoltre, a norma dell'art. 32 della medesima legge n. 689 del 1981, mentre, ai sensi del primo comma, non costituiscono reato e sono soggette a sanzione amministrativa tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, viceversa, ai sensi del secondo comma, sono escluse dalla depenalizzazione le fattispecie di reato che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

(Segue)

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

ne tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da 5 euro a 25 euro [anziché da lire 10.000 a lire 50.000].

ART. 95

1. Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 1.291 euro a 5.164 euro [anziché da lire 2.500.000 a lire 10.000.000].

ART. 96¹⁴⁷

1. Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000], anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.

2. La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o

L'ammontare stesso delle pene pecuniarie deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

¹⁴⁷ - Articolo così modificato, al primo comma, dall'art. 11-*quater* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (*Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa*), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

ART. 97

1. Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000].

ART. 98

1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000].

ART. 99

1. Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 309 euro a 1.549 euro [anziché da lire 600.000 a lire 3.000.000].

2. Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

ART. 100¹⁴⁸⁻¹⁴⁹

1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anzichè da lire 600.000 a lire 4.000.000].

2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

3. Omissis

ART. 101

1. Nei casi indicati negli articoli 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati

¹⁴⁸ - L'art. 100 è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *a*), della legge 2 marzo 2004, n. 61 (*Norme in materia di reati elettorali*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, che ha sostituito il secondo e il terzo comma. Successivamente, però, con sentenza della Corte Costituzionale n. 394 dell'8-23 novembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 1^ Serie speciale – n. 47 del 29 novembre 2006, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il predetto terzo comma dell'art. 100, così come sostituito dalla legge n. 61/2004, il cui testo comunque si riporta di seguito: “3. Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro”.

¹⁴⁹ - Ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (*Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*), le sanzioni previste dall'art. 100 del presente testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate. Si ritiene utile riportare di seguito il testo integrale dell'art. 18 della citata legge n. 459 del 2001:
“Art. 18 - 1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all'articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza si intendono raddoppiate.
2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro”.

disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

2. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000], salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del codice penale.

ART. 102¹⁵⁰

1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a 206 euro [anziché lire 400.000].

2. Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a 206 euro [anziché lire 400.000].

ART. 103

1. Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 51 euro [anziché lire 100.000].

2. Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a 129 euro [anziché lire 250.000].

3. Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 258 euro a 1.291 euro [anziché da lire 500.000 a lire 2.500.000].

¹⁵⁰ - La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello stesso decreto.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

4. Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 516 euro a 2.065 euro [anziché da lire 1.000.000 a lire 4.000.000].

ART. 104¹⁵¹

1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a 1.032 euro [anziché lire 2.000.000]. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

2. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000.000]¹⁵².

3. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

4. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire due milioni a lire quattro milioni].

¹⁵¹ - Articolo così modificato, mediante l'aggiunta del terzo comma, dall'art. 17, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53; mediante la sostituzione dell'attuale quarto comma, dall'art. 13, comma 1, della legge 16 gennaio 1992, n. 15; mediante la modifica dell'attuale sesto comma, prima, dall'art. 3, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 33, della legge n. 270 del 2005.

¹⁵² - Il presente comma è richiamato dall'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 95 (*Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale*).

5. Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

6. I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000.000].

7. Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso [del certificato elettorale] è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

8. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta [di certificati elettorali]¹⁵³ è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

ART. 105

1. Il sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'articolo 20 è punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà.

ART. 106¹⁵⁴

1. L'elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

ART. 107

1. I comandanti di reparti militari, il sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28¹⁵⁵

¹⁵³ - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 novembre 2000, n. 299, ogni riferimento al certificato elettorale deve intendersi fatto alla tessera elettorale.

¹⁵⁴ - Articolo così modificato, prima, dall'art. 3, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, poi, dall'art. 1, comma 1, lettera *b*), della legge 2 marzo 2004, n. 61. La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 274 del 2000.

¹⁵⁵ - Gli artt. 27 e 28 del presente testo unico sono stati abrogati dall'art. 15, comma 1, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che, in sostituzione del certificato elettorale, ha istituito la tessera elettorale.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da n. 309 euro a 1.032 euro [anziché da lire 600.000 a lire 2.000.000].

ART. 108

1. Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da 309 euro a 516 euro [anziché da lire 600.000 a lire 1.000.000]. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali¹⁵⁶.

ART. 109

1. L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 43 od a quella di cui al quarto comma dell'articolo 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

ART. 110¹⁵⁷

1. L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 309 euro [anziché da lire 200.000 a lire 600.000]¹⁵⁸.

2. [Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice dalla scheda]¹⁵⁹.

ART. 111

1. Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

¹⁵⁶ - La sanzione di cui al presente articolo è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera o), della legge 24 novembre 1981, n. 689.

¹⁵⁷ - Articolo così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 534 del 1993.

¹⁵⁸ - Le parole: "la sanzione amministrativa pecuniaria" sostituiscono le originarie parole: "l'ammenda", a norma dell'art. 32 della legge n. 689 del 1981.

¹⁵⁹ - Il secondo comma deve intendersi abrogato, poichè l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136, non è stata più prevista nei modelli di scheda di voto.

ART. 112¹⁶⁰

1. Per i reati commessi in danno dei membri degli uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.

ART. 113

1. Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

2. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

3. Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

4. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

5. *Abrogato*¹⁶¹

ART. 114

1. L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle sue pronunce definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti.

Titolo VIII

Disposizioni finali

ART. 115

*Abrogato*¹⁶²

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

¹⁶⁰ - Articolo modificato, prima, dall'art. 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 34, della legge n. 270 del 2005.

¹⁶¹ - Comma abrogato dall'articolo unico della legge 27 dicembre 1973, n.933 (*Abrogazione dell'art. 113, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, testo unico sulla elezione della Camera dei deputati*).

¹⁶² - Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera s), del decreto legislativo n. 534 del 1993.

ART. 116¹⁶³

1. In occasione delle elezioni politiche, è autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle Ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno. Sono stabilite dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni.

ART. 117¹⁶⁴

1. Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al comune in cui votano e viceversa.

ART. 118

1. Al personale civile e militare delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in comune diverso da

¹⁶³ - Si veda anche l'art. 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241 (*Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, convertito dalla legge 1° giugno 2011, n. 78, riportato qui di seguito:

“Art. 2 - 1. Le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato previste dagli articoli 116 e 117 del sopra richiamato testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati sono estese anche ai viaggi via mare effettuati dagli elettori partecipanti alle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali con i mezzi delle società di navigazione concessionarie dei servizi da e per le isole del territorio nazionale.

2. Per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale, è riconosciuta agli elettori un'agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno, nella misura del 40 per cento del costo del biglietto. L'importo massimo rimborsabile non può essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore.

3. I noli introitati in meno dal vettore sono rimborsati dal Ministero dell'interno e fanno carico agli stanziamenti del relativo stato di previsione per le spese elettorali”. Si vedano altresì, in materia di agevolazioni di viaggio, l'art. 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 [pag. 313], l'art. 20, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (*Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*) [pag. 416], nonché l'art. 22 del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 (*Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*) [pag. 451].

¹⁶⁴ - Si riporta di seguito il testo del comma 1 dell'art. 20 della legge 27 dicembre 2001, n. 459:

“1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dall'articolo 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché, limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quelle previste dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241”.

quello ove si trova la sede dell'ufficio per partecipare ad elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto¹⁶⁵.

ART. 119¹⁶⁶⁻¹⁶⁷

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa¹⁶⁸.

¹⁶⁵ - Si veda il decreto del Ministero del tesoro 5 marzo 1992 (*Rideterminazione dei limiti di tempo entro i quali può essere riconosciuto il trattamento economico di missione al personale che si reca a votare*), riportato a pag. 251 Per ogni utilità, si richiama altresì la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 1° dicembre 1992 (*Assenze dal servizio degli impiegati dello Stato per recarsi a votare in località diversa da quella dell'ufficio di appartenenza, in occasione di elezioni politiche ed amministrative e di referendum*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 1992.

¹⁶⁶ - Articolo, già sostituito dall'art. 11 della legge n. 53 del 1990, successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 534 del 1993.

¹⁶⁷ - Si riporta di seguito il testo della legge 30 aprile 1981, n. 178 (*Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 6 maggio 1981:

“Art. 1 - Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

Art. 2 - Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

Art. 3 - *Omissis*”.

Si veda, anche, l'art. 9, comma 2, della legge n. 53 del 1990, a norma del quale:

“2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisse forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali”.

¹⁶⁸ - Il comma 2 deve essere inteso nel senso che i lavoratori, di cui al comma 1 dello stesso art. 119, hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi, eventualmente compresi nel periodo di svolgi-

(Segue)

**Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361**

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

ART. 120

1. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le occorrenti variazioni in dipendenza del presente testo unico.

Titolo IX

Disposizione transitoria

ART. 121

1. Le nuove norme relative alle incompatibilità e alle ineleggibilità nei riguardi dei sindaci e dei magistrati, nonché quella relativa alla aspettativa nei riguardi dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, di cui agli articoli 7, 8 e 88, non si applicano alla legislatura in corso e cominceranno ad esercitare la loro efficacia nei riguardi delle elezioni che saranno tenute successivamente alla entrata in vigore del presente testo unico.

mento delle operazioni elettorali: in tali sensi, l'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69 (*Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1992.

TABELLA A¹⁶⁹

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI¹⁷⁰

Circoscrizione		Sede Ufficio Centrale Circoscrizionale
1	Piemonte 1 (provincia di Torino)	Torino
2	Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verban-Cusio-Ossola)	Novara
3	Lombardia 1 (provincia di Milano)	Milano
4	Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)	Brescia
5	Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi)	Mantova
6	Trentino-Alto Adige	Trento
7	Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)	Verona
8	Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno)	Venezia
9	Friuli-Venezia Giulia	Trieste
10	Liguria	Genova
11	Emilia-Romagna	Bologna
12	Toscana	Firenze
13	Umbria	Perugia
14	Marche	Ancona
15	Lazio 1 (provincia di Roma)	Roma

¹⁶⁹ - Tabella così sostituita dalla tabella A allegata alla legge 4 agosto 1993, n. 277, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della stessa legge.

¹⁷⁰ - L'art. 2, comma 1, di questo stesso testo unico dispone che: "La elezione nel collegio Valle d'Aosta, che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico".

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

Segue: **TABELLA A**

Circoscrizione		Sede Ufficio Centrale Circoscrizionale
16	Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone)	Frosinone
17	Abruzzi	L'Aquila
18	Molise	Campobasso
19	Campania 1 (provincia di Napoli)	Napoli
20	Campania 2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno)	Benevento
21	Puglia	Bari
22	Basilicata	Potenza
23	Calabria	Catanzaro
24	Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta).	Palermo
25	Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna)	Catania
26	Sardegna	Cagliari

TABELLA A-BIS¹⁷¹
MODELLO DELLA PARTE INTERNA
DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

The voting card is divided into four parts (Parte I, Parte II, Parte III, Parte IV) and contains 24 numbered circles for marking votes. The circles are arranged in a grid: Parte I (1-4), Parte II (5-8), Parte III (9-12), and Parte IV (13-24).

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti verticali; iniziando dall'alto, tali parti vengono usate per la stampa dei contrassegni di lista, da sinistra a destra, secondo l'ordine risultante da distinti sorteggi, uno tra le coalizioni e liste singole, uno all'interno di ciascuna coalizione.

I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono in ogni caso collocati - ciascuno in un proprio riquadro - su un'unica riga orizzontale, all'interno di un più ampio riquadro. Quando una coalizione è composta da almeno cinque liste, nella riga sono riprodotti solamente i contrassegni di tali liste.

Le parti della scheda sono usate per la stampa dei contrassegni di lista, da sinistra a destra, secondo l'ordine risultante da distinti sorteggi, uno tra le coalizioni e liste singole, uno all'interno di ciascuna coalizione, salvo il caso in cui una coalizione abbia più di dieci liste: in tale caso il numero dei contrassegni riportati in ciascuna riga è pari al massimo a quello della predetta coalizione.

Ove necessario, la scheda comprende la parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi. La scheda deve essere ripiegata in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

**Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361**

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

¹⁷¹ - La tabella A-bis, già inserita al presente testo unico dall'allegato 1 alla legge n. 270 del 2005, è stata così sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121.

TABELLA A-TER¹⁷²
**MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA
SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI del (data dell'elezione)		
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE		
SCHEDA PER LA VOTAZIONE		
FIRMA DELLO SCRUTATORE		
BOLLO DELLA SEZIONE		

¹⁷² - La tabella A-ter è stata inserita al presente testo unico dall'allegato 1 alla legge n. 270 del 2005, di cui all'art. 1, comma 9, della legge medesima.

Omissis

TABELLA D

Bollo della sezione



Il bollo, in duralluminio, è fornito dal Ministero dell'interno e reca una numerazione progressiva unica per tutte le sezioni elettorali della Repubblica.

Esso è racchiuso in una cassetina di legno debitamente sigillata¹⁷³, cosicché il numero recato dal bollo rimane segreto sino al momento dell'inizio delle operazioni di votazione.

VISTO: *Il Ministro per l'interno* TAMBRONI

**Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361**

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

¹⁷³ - Si veda ora l'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 1º aprile 2011 (*Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali*), riportato a pag. 522.